



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE

AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 32 del 04/03/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento comunale d'igiene degli alimenti e delle bevande”; 4) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,00	18,35		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,00	18,35		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,10	18,10		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,00	18,35		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,00	18,35		
Componente	Piccichè Davide	SI		17,00	18,35		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,00	18,35		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 04 del mese di Marzo, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Piccichè Davide e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 17,10 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e Consultazione per la definizione del "Regolamento comunale d'igiene degli alimenti e delle bevande"**".

Il Presidente Pipitone invita i Consiglieri Comunali a continuare lo studio e la consultazione relativa alla stesura del "Regolamento comunale d'igiene degli alimenti e delle bevande".

ALLEGATO B

REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE REQUISITI GENERALI DELLE ATTIVITA'

Tutte le strutture ricettive di cui al presente titolo, oltre a quanto specificatamente previsto dalla legge devono possedere i requisiti igienico sanitari riportati nel presente allegato. Sono fatte salve eventuali deroghe specifiche previste da disposizioni comunali.

ART. 62 - ACQUA POTABILE

1. Gli esercizi devono essere dotati prioritariamente di acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto.

2. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, il titolare:

- dovrà essere in possesso della certificazione di idoneità per uso potabile dell'acqua, rilasciata dal competente ufficio della Azienda ASP, come previsto dal Decreto Legislativo 31/2001 e D.M. del 26/03/1991;

- dovrà garantire la potabilità dell'acqua erogata, verificandone il rispetto dei parametri chimici e batteriologici previsti dalla normativa vigente mediante controlli analitici con cadenza semestrale; nel caso in cui nella struttura ricettiva venga effettuata anche attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande la periodicità dei controlli analitici è trimestrale.

3. Qualora siano presenti impianti intermedi di trattamento e/o depositi dell'acqua, questi devono essere realizzati secondo le tecniche previste da normative o da buona pratica.

4. Negli esercizi dotati di approvvigionamento di acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto devono essere previste condotte in numero sufficiente atte ad erogare acqua diretta destinata al consumo umano, nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e/o degli enti gestori del pubblico acquedotto.

ART. 63 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

1. La raccolta e/o smaltimento dei rifiuti solidi dell'insediamento deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 64 - RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

1. La raccolta e/o smaltimento delle acque reflue dell'insediamento deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 65 - REQUISITI DI SALUBRITÀ ED IMPERMEABILITÀ

1. Gli immobili utilizzati per attività ricettiva devono essere dotati di idonei sistemi per l'allontanamento delle acque meteoriche, al fine di evitare infiltrazioni, e per impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri soprastanti.

2. Nei locali abitabili posti al piano terreno, in assenza di locali cantine o sotterranei, devono essere previsti idonei vespai areati direttamente e distaccati sufficientemente dal terreno.

3. I locali seminterrati e interrati, di norma, non possono essere adibiti a locali di abitazione per l'utilizzo dell'attività ricettiva.

4. I locali seminterrati, per essere adibiti a locali di abitazione da utilizzare nell'ambito dell'attività ricettiva, devono presentare un'altezza fuori terra di almeno ml. 1.50 dal piano di calpestio del marciapiede alla quota del solaio e devono possedere un rapporto areo-illuminante conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, fermo restando gli altri requisiti planivolumetrici.

5. E' ammessa una parete completamente interrata, purché il locale interessato sia adibito ad uso giorno.

6. Il locale di abitazione che presenta pareti in parte o in totale contatto con il terreno adiacente deve essere convenientemente distanziato dal terreno stesso mediante realizzazione di scannafosso e/o intercapedine verticale areata in muratura, atti ad impedire infiltrazioni di umidità.

7. In ambito rurale dovrà essere prevista una distanza minima di almeno 30 mt. tra alloggi turistici e stalla, 50 mt. da concimaie, 30 mt. da smaltimenti a dispersione; è fatta salva la normativa specifica a tutela della falda idrica.

ART. 66 - DEFINIZIONI DEI LOCALI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) **Locale abitabile:** quello in cui si svolge la vita, la presenza e l'attività domestica e di alloggio delle persone, di seguito elencati:

- Soggiorno
- Pranzo
- Cucina
- Camera
- Studio
- Locali per attività ludiche, ricreative, sportive, di intrattenimento e di relax, adibiti alla somministrazione e ristorazione, a servizio dei clienti della struttura ricettiva
- Locali di ricevimento e di accoglienza

b) **Locale accessorio:** quello in cui la presenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definite operazioni, di seguito elencati:

- Bagno
- Ingresso
- Disimpegno
- Ripostiglio
- Corridoio
- Lavanderia privata
- Guardaroba
- Scala
- Cantina
- Garage

c) **Civile abitazione:** una unità abitativa composta almeno dai seguenti vani abitabili ed accessori, di seguito elencati:

- Soggiorno
- Cucina o, in alternativa, punto cottura ampiamente comunicante con il soggiorno
- Camera
- Bagno completo di tutti gli impianti igienici

d) E' considerata altresì civile abitazione **la monostanza**, per uno o due persone, così come definita dall'art. 3 del D.M. 05/07/1975.

e) **Unità abitativa per attività alberghiera:** l'insieme di uno o più locali preordinati come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela, fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

f) **Altezza minima:** la distanza minima tra il pavimento ed il soffitto finito.

g) **Altezza massima:** la massima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito.

h) **Superficie areo-illuminante:** la luce libera della struttura edilizia delle finestre e delle porte finestre.

i) **Superficie utile:** la superficie del locale al netto delle murature.

- j) **Locale seminterrato:** il locale che per parte della sua altezza e del suo perimetro, o per un solo lato, si trova sotto il livello del terreno circostante.
- k) **Locale interrato:** il locale che si trova sotto il livello del terreno circostante, non avente accesso esterno.
- l) **Soppalco:** una struttura praticabile, finalizzata alla sua utilizzazione, su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico ed aperto, presenta altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.

ART. 67 - AREAZIONE ED ILLUMINAZIONE LOCALI

1. I locali abitabili devono avere un rapporto tra superficie finestrata apribile diretta all'esterno e superficie utile del locale abitabile di almeno 1/8.
2. Nel caso di utilizzo di edifici esistenti, ancorché sottoposti a recupero e ristrutturazione, è consentito derogare al rapporto di cui alla lettera a), a condizione che sia comunque garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui sia documentata l'impossibilità di rispettare anche tale rapporto, lo stesso può essere ridotto fino ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria tali da garantire almeno un ricambio aria completo all'ora dell'ambiente interessato.
3. Sono fatte salve le ulteriori deroghe previste per gli esercizi di agriturismo.
4. In presenza di aperture finestrate di tipo "grigliato" la superficie è computata, ai fini dell'areazione, al 50% dell'effettiva dimensione; il locale abitabile interessato dovrà comunque essere dotato di superficie finestrata apribile con affaccio diretto nella misura del 50% di cui ai rapporti necessari come precedentemente individuati.
5. Lo stesso rapporto del 50% vale anche per i pozzi di luce provenienti da lucernari, abbaini, ecc. o comunque aperture finestrate poste sul tetto.
6. Nei casi in cui il locale abitabile sia dotato esclusivamente di porta di ingresso, deve essere prevista la sua trasformazione in porta finestra (apribile in modo separato) al fine di raggiungere il rapporto areo-illuminante richiesto.
7. Il bagno e/o servizio igienico non provvisto di apertura finestrata deve essere dotato di congruo sistema di aspirazione artificiale.
8. Sono fatti salvi rapporti aeroilluminanti individuati dal regolamento edilizio per altre casistiche

ART. 68 - ALTEZZA DEI LOCALI

1. I locali abitabili devono possedere altezza media non inferiore a mt. 2.70.
2. L'altezza minima dei locali abitabili non può essere inferiore a mt. 2.00; nel caso di altezze in gronda inferiori a mt. 2.00 l'utilizzo di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima alla quota prevista.

3. L'altezza dello spazio sottostante il soppalco, che non potrà avere estensione superiore ad un terzo del locale in cui è collocato, deve essere di almeno mt. 2.40, per poter essere fruito dai clienti della struttura ricettiva.
4. L'altezza minima che intercorre tra il pavimento finito del soppalco ed il soffitto finito deve essere di almeno mt. 2.00 per poter essere fruito dai clienti della struttura ricettiva; l'altezza media non dovrà essere inferiore a mt. 2.40.
5. L'altezza media dei locali accessori deve essere di almeno mt. 2.40.
6. L'altezza minima dei locali accessori deve essere di almeno mt. 2.00; tale disposizione si applica anche ai locali accessori delle attività agrituristiche.
7. Per i comuni individuati come "montani" si applicano le deroghe stabilite dall'art. 1 del D.M. 05/07/1975 come modificato dal D.M.S. 09/06/1999; sono fatte altresì salve le specifiche deroghe per le attività agrituristiche.

ART. 69 - DIMENSIONAMENTO E REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali delle strutture ricettive aventi le caratteristiche delle **civili abitazioni** devono possedere i seguenti dimensionamenti e requisiti:
 - a) Il locale soggiorno dovrà avere una superficie di almeno mq. 14.00.
 - b) La cucina dovrà avere una superficie di almeno mq. 9.00.
 - c) Il punto cottura dovrà essere ampiamente comunicante con il locale soggiorno.
 - d) Il locale soggiorno comprensivo del punto cottura dovrà avere una superficie di almeno mq. 16.00.
 - e) Nel locale cucina sopra i fuochi deve essere presente un idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori derivanti dalla cottura; deve quindi essere presente una cappa aspirante anche senza filtri con recapito in apposita canna fumaria ovvero una cappa aspirante con filtri anche senza recapito esterno.
 - f) La superficie del locale soppalco non dovrà essere superiore del 35% rispetto alla superficie del locale soppalcato.
 - g) La monostanza dovrà essere posta su un unico piano, ad eccezione della presenza di un soppalco abitabile che concorra al raggiungimento della superficie utile e che dovrà quindi possedere caratteristiche strutturali conformi al disposto del presente regolamento (la monostanza non è consentita nelle strutture agrituristiche).
 - h) Nella monostanza, fermo restando la superficie complessiva di mq. 28.00 per una persona e mq. 38 per due persone compreso il bagno, la superficie minima abitabile, escluso il bagno, deve essere di almeno mq. 21.00 per una persona e mq. 31.00 per due persone.
 - i) I bagni dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 2.00, con un lato minimo pari a mt. 1.00 ed una disposizione tale da consentire un agevole utilizzo di tutti gli impianti igienici previsti da D.M. 05/07/1975.

j) Tutti gli apparecchi sanitari dei bagni dovranno essere di materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile; gli stessi dovranno essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni moleste.

k) I bagni dovranno essere dotati di pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti dei bagni dovranno avere rivestimenti fino ad un'altezza di mt. 2.00 in materiale resistente ed impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.

l) I bagni a disposizione degli ospiti dovranno essere presenti in numero minimo congruo, come previsto per ciascuna tipologia di attività ricettiva effettuata con le caratteristiche della civile abitazione dalla specifica disposizione di settore.

m) Per bagno si intende un servizio composto da almeno i seguenti accessori minimi: doccia o vasca da bagno, lavabo, wc e bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti.

n) Il bagno non deve comunicare direttamente con i locali abitabili; è ammessa la comunicazione diretta del bagno nella camera qualora il bagno risulti a servizio esclusivo della camera medesima, fermo restando il rapporto di dotazione previsto dalle vigenti disposizioni di settore per ciascuna tipologia di struttura ricettiva.

o) La camera singola dovrà avere una superficie minima di almeno mq. 9.00; la camera doppia dovrà avere una superficie minima di almeno mq. 14.00. Ulteriori posti letto possono essere consentiti con un incremento della superficie di almeno mq. 5.00 per ogni posto letto, fino ad un massimo di quattro posti – letto complessivi per ciascuna camera.

p) E' comunque consentita la sistemazione temporanea di letti supplementari per bambini di età non superiore a dodici anni, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto autorizzati; al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti -letto previsti.

q) Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

r) La frazione di superficie superiore a mq. 0.50 è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.

s) Tutti i locali abitabili ed accessori presenti all'interno dell'unità abitativa dovranno avere pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti ed i soffitti di tali locali dovranno essere intonacati a calce e tinteggiati o altre soluzioni equivalenti; eventuali rivestimenti con mattoni e/o pietre a vista dovranno comunque essere convenientemente stuccati in modo da essere facilmente pulibili (se necessario dovranno essere trattati con idoneo prodotto antispolvero); in ogni caso la parete della zona relativa al punto cottura dovrà essere convenientemente rivestita con materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.

2. I locali delle strutture ricettive di tipo alberghiero devono possedere i seguenti dimensionamenti e requisiti:

- a) I locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela devono avere una superficie non inferiore a mq. 4.00 per ciascuna delle prime dieci camere e/o unità abitative alberghiere, mq. 1.00 per ognuna delle ulteriori camere e/o unità abitative alberghiere fino alla ventesima, e mq. 0.50 per ciascuna oltre la ventesima; sono fatti salvi gli incrementi previsti dalla specifica normativa di settore in base al livello di classificazione richiesto.
- b) I bagni dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 2.00, con un lato minimo pari a mt. 1.00 ed una disposizione tale da consentire un agevole utilizzo di tutti gli impianti igienici previsti da D.M. 05/07/1975.
- c) Tutti gli apparecchi sanitari dei bagni dovranno essere di materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile; gli stessi dovranno essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni moleste.
- d) I bagni dovranno essere dotati di pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti dei bagni dovranno avere rivestimenti fino ad un'altezza di mt. 2.00 in materiale resistente ed impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.
- e) Per bagno si intende un servizio composto da almeno i seguenti accessori minimi: doccia o vasca da bagno, lavabo, wc e bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti.
- f) Il bagno non deve comunicare direttamente con i locali abitabili; è ammessa la comunicazione diretta del bagno nella camera qualora il bagno risulti a servizio esclusivo della camera medesima, fermo restando il rapporto di dotazione previsto dalle vigenti disposizioni di settore per ciascuna struttura ricettiva alberghiera in base anche al livello di classificazione richiesto.
- g) La camera singola dovrà avere una superficie minima di almeno mq. 8.00; la camera doppia dovrà avere una superficie minima di almeno mq. 14.00. Ulteriori posti letto aggiunti possono essere consentiti con un incremento della superficie di almeno mq. 6.00 per ogni posto letto, fino ad un massimo di quattro posti – letto complessivi per ciascuna camera.
- h) E' comunque consentita la sistemazione temporanea di letti supplementari per bambini di età non superiore a dodici anni, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto autorizzati; al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti – letto previsti.
- i) Il servizio autonomo di cucina di un'unità abitativa alberghiera deve interessare una superficie non inferiore a mq. 4.00 e deve comprendere almeno un piano di cottura, lavello con sgocciolatoio, frigorifero, contenitore per stoviglie.
- l) Sopra i fuochi della cucina deve essere presente un idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori derivanti dalla cottura; deve quindi essere presente una cappa aspirante anche senza filtri con recapito in apposita canna fumaria ovvero una cappa aspirante con filtri anche senza recapito esterno.
- m) L'unità abitativa alberghiera composta da un unico locale preordinato deve avere una superficie non inferiore a mq. 12.00 per una persona e mq. 18.00 per due persone, al netto

della superficie occupata dai bagni ed altri locali accessori. Ulteriori posti letto possono essere autorizzati con un incremento della superficie di almeno mq. 6.00 per ogni posti letto, fino ad un massimo di quattro posti – letto complessivi per ciascuna unità abitativa alberghiera composta da un unico locale preordinato;

n) L'unità abitativa alberghiera composta da più locali deve possedere una superficie delle camere conforme a quanto previsto alla lettera g) ed una superficie del locale distinto adibito a soggiorno e servizio autonomo di cucina non inferiore a mq. 9.00; tale superficie deve essere incrementata di mq. 1.00 per ogni ospite, superiore a quattro;

o) Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati ad uso esclusivo di altri ospiti. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

p) La frazione di superficie superiore a mq. 0.50 è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.

q) Tutti i locali abitabili ed accessori presenti all'interno dell'unità abitativa dovranno avere pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti ed i soffitti di tali locali dovranno essere intonacati a calce e tinteggiati o altre soluzioni equivalenti; eventuali rivestimenti con mattoni e/o pietre a vista dovranno comunque essere convenientemente stuccati in modo da essere facilmente pulibili (se necessario dovranno essere trattati con idoneo prodotto antispolvero); in ogni caso la parete della zona relativa al punto cottura dovrà essere convenientemente rivestita con materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.

r) Per quanto attiene ai requisiti inerenti le attività ricettive alberghiere di campeggio, parchi per vacanza, villaggi turistici e aree di sosta, si applicano i parametri previsti dalla specifica normativa regionale vigente di settore.

3 I locali delle strutture extra-alberghiere per la ospitalità collettiva devono possedere i seguenti dimensionamenti e requisiti:

a) I servizi igienici dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 2.00, con un lato minimo pari a mt. 1.00 ed una disposizione tale da consentire un agevole utilizzo di tutti gli impianti igienici previsti;

b) Tutti gli apparecchi sanitari dei servizi igienici dovranno essere di materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile; gli stessi dovranno essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni moleste.

c) I servizi igienici dovranno essere dotati di pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti dei bagni dovranno avere rivestimenti fino ad un'altezza di mt. 2.00 in materiale resistente ed impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.

d) I servizi igienici ad uso esclusivo della camera possono comunicare direttamente con la stessa; i servizi igienici a disposizione di più camere devono essere opportunamente disimpegnati da tutti i locali abitabili, salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio.

- e) Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati ad uso esclusivo di altri ospiti. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
- f) E' comunque consentita la sistemazione temporanea di letti supplementari per bambini di età non superiore a dodici anni, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto autorizzati; al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti – letto previsti.
- g) La frazione di superficie superiore a mq. 0.50 è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.
- h) Tutti i locali abitabili ed accessori presenti all'interno dell'unità abitativa dovranno avere pavimenti resistenti, impermeabili, facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; le pareti ed i soffitti di tali locali dovranno essere intonacati a calce e tinteggiati o altre soluzioni equivalenti; eventuali rivestimenti con mattoni e/o pietre a vista dovranno comunque essere convenientemente stuccati in modo da essere facilmente pulibili (se necessario dovranno essere trattati con idoneo prodotto antispolvero); in ogni caso la parete della zona relativa al punto cottura dovrà essere convenientemente rivestita con materiale resistente, impermeabile, facilmente pulibile, lavabile e disinfettabile.
- i) Per quanto attiene agli altri requisiti planivolumetrici inerenti i locali delle attività ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva, si applicano i parametri previsti dalla specifica normativa regionale vigente di settore.
- l) Tutti i requisiti di cui sopra non si applicano alla tipologia di strutture ricettive denominate rifugio alpino e bivacco fisso, per la quali si applicano i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

ART. 70 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Tutti gli impianti dell'insediamento devono essere conformi alle vigenti normative in materia (impianto elettrico, impianto di ricambio dell'aria e/o di condizionamento, impianto di adduzione gas, impianto termoidraulico, ascensori e montacarichi, recipienti in pressione, ecc.).
2. In particolare l'aerazione delle cucine deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza (UNICIG) in rapporto al tipo di combustibile utilizzato.
3. La sicurezza degli impianti dovrà essere dimostrata tramite esibizione delle relative dichiarazioni di conformità o, se del caso le dichiarazioni di rispondenza previste dal D.M. 37/2008 per gli impianti sottoposti a tale disciplina o da collaudi e/o altri documenti previsti per legge per tutti gli altri tipi di impianto.

ART. 71 - REQUISITI DI CARATTERE TERMICO E BIOAMBIENTALI

1. Ogni struttura ricettiva, fatto salvo dove diversamente previsto dalle specifiche norme regionali vigenti, devono essere dotate di idoneo impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedono, atto a garantire una temperatura compresa tra i 18 °C ed i 20 °C in

tutti i locali abitabili adibiti al soggiorno, ricevimento, pernottamento, locali adibiti ad attività ludiche, ricreative e sportive, compreso i bagni.

2. Per impianto termico idoneo si intende quello individuato dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, quale regolamento di attuazione della Legge 10/91.

3. I muri esterni devono essere idonei, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, a garantire la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici.

4. La progettazione e l'esecuzione dei lavori negli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad apposita ristrutturazione deve comunque tenere conto delle vigenti normative per il contenimento dei consumi energetici e delle specifiche leggi relative ai diversi impianti tecnologici.

5. Le opere realizzate con tecniche di bioarchitettura tese all'utilizzo di materiali biocompatibili, alla protezione dalle onde elettromagnetiche, alla limitazione dell'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni microclimatiche interne ed esterne alla struttura edilizia, possono essere effettuate a condizione che siano supportate da idonea documentazione che ne attesti l'efficacia e l'equivalenza ai requisiti minimi regolamentari previsti dalle norme vigenti di settore.

Alle ore 18,10 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

ART. 72 - REQUISITI DI CARATTERE ACUSTICO

1. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli sottoposti ad apposita ristrutturazione, finalizzati all'esercizio dell'attività ricettiva, devono essere adottati idonei sistemi di isolamento acustico, per quanto concerne rumori provenienti e/o trasmissibili sia dall'interno che dall'esterno.

2. La progettazione e l'esecuzione dei lavori, tramite impiego di idonei materiali e/o accorgimenti, dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico – Legge 447/95 e relativi regolamenti di attuazione – ed in particolare di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi dei locali” e dal Piano comunale di Classificazione acustica (PCCA).

3. I soggetti richiedenti il rilascio di concessioni edilizie e/o di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione delle strutture ricettive di cui al presente allegato, nelle quali si possono svolgere altresì anche attività di somministrazione con o senza preparazione di alimenti e bevande, sono tenuti a produrre apposita documentazione di impatto acustico ambientale, come previsto dall'art. 8 comma 4° della Legge 447/95; laddove, in luogo della domanda del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico ambientale deve essere prodotta unitamente alla denuncia stessa od al diverso atto di iniziativa.

4. La documentazione di impatto acustico ambientale deve essere redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale.
5. La documentazione di impatto acustico ambientale prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre entro i limiti di legge o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e/o dagli impianti.
6. Possono essere esonerate dalla presentazione di impatto acustico tutte le attività ricettive che non abbiano sorgenti sonore che immettano rumore in ambiente esterno e/o in ambienti abitativi e /o di vita confinanti; in tal caso il soggetto richiedente non dovrà presentare la documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, ma dovrà comunque dichiarare l'assenza di immissioni sonore in ambiente esterno e/o in ambienti abitativi e/o di vita confinanti avvalendosi di apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, da allegare alla relativa istanza presentata.

ART. 73 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive si applicano le prescrizioni previste per tali strutture dal D.M. 14/06/1989 n°236;
2. Relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'art.24, comma 2°, della Legge 05/02/1992 n°104.
3. L'accertamento della conformità delle opere al disposto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta ai competenti uffici comunali, sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 4°, della Legge 05/02/1992 n°104.

ART. 74 - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Per quanto attiene agli aspetti di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rimanda alle specifiche norme di settore.

ART. 75 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI

1. Tutte le attività ricettive devono possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa del settore.

ART. 76 - PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI

1. Ai fini di permettere la presenza di animali domestici al seguito di proprietari è necessario che la struttura ricettiva sia dotata di uno dei seguenti requisiti, a scelta:
 - La struttura ricettiva è dotata di un'area idoneamente attrezzata e chiaramente individuata dove alloggiare gli animali a seguito dei clienti.
 - La struttura ricettiva consente di alloggiare gli animali all'interno dei locali ad uso esclusivo degli ospiti previa registrazione della loro presenza e successiva pulizia e disinfezione dei

locali e degli arredi al cambio del cliente. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta.

2. E' vietata la balneazione degli animali domestici nelle piscine ad uso dei clienti.

3. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

ART. 77 - PISCINE ED IMPIANTI DI BALNEAZIONE

1. Le piscine e/o gli impianti di balneazione, inserite in strutture adibite in via principale alle attività ricettive disciplinate dal presente regolamento e riservate esclusivamente ai soli ospiti delle strutture ricettive stesse, sono definite piscine private ad uso collettivo.

2. La realizzazione, gestione e conduzione delle piscine deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità dell'acqua e di sicurezza, tenuto conto quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio 2003.

ART. 78 - CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI

1. Ai fini della riduzione del rischio di legionellosi ogni titolare di struttura ricettiva, deve individuare/nominare una persona responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione, che sia esperto e che comprenda l'importanza delle misure di prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo; i campionamenti devono essere eseguiti da personale opportunamente addestrato e qualificato, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13/01/2005.

2. In ogni struttura turistico – ricettiva deve essere istituito un registro per la documentazione della valutazione del rischio dagli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Il Presidente Pipitone alle ore 18,35 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli alla prossima seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO